

Il principio dal tribunale Ue per gli enti creditizi sottoposti a vigilanza prudenziale

Presidente e dirigente separati

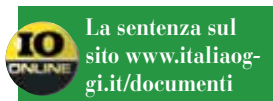
La stessa persona non può ricoprire il doppio incarico

DI GIOVANNI GALLI

La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e quello di «dirigente effettivo» negli enti creditizi sottoposti a vigilanza prudenziale. Ad affermarlo il tribunale dell'Unione europea con sentenza nelle cause riunite da T-133 a T-136/16 *Caisses régionales de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Nord Midi-Pyrénées, Charente-Maritime e Brie Picardie* / Banca centrale europea. In cui si specifica anche che la nozione di «dirigente effettivo» riguarda i membri dell'alta dirigenza, una funzione che non può essere cumulata con una funzione non esecutiva di vigilanza. Il tribunale, spiega una nota, analizza la nozione di «dirigente effettivo» di un ente creditizio alla luce dell'art. 13 della direttiva 2013/36/Ue. Sulla base di un'interpretazione letterale, storica, teleologica e contestuale, ne conclude che detta nozione riguarda i membri dell'organo di gestione che fanno parte dell'alta dirigenza dell'ente creditizio. In particolare, il tribunale ricorda l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione in materia di buona governance degli enti creditizi. Tale obiettivo comporta la ricerca di una supervisione efficace sull'alta dirigenza da parte dei membri non esecutivi dell'organo di gestione, che implica un equilibrio dei poteri all'interno dell'organo di gestione. Ebbene, l'efficacia di tale supervisione potrebbe essere compromessa se il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza, pur non ricoprendo formalmente l'incarico di direttore generale, fosse congiuntamente incaricato della direzione effettiva dell'attività dell'ente creditizio.

Il tribunale ritiene che, poiché la Bce ha correttamente interpretato la nozione di «dirigente effettivo», essa abbia altrettanto correttamente interpretato l'articolo 88 della direttiva 2013/36/Ue che stabilisce che il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione di un ente creditizio (quale il presidente del consiglio di amministrazione) non può esercitare simultaneamente, salva un'espressa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, le funzioni di amministratore delegato nello stesso ente.

—© Riproduzione riservata—



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Edilizia, 43% imprese paga puntuale

Migliora l'andamento dei pagamenti nell'edilizia a marzo 2018. Le imprese puntuali nei pagamenti ammontano al 43%, in aumento del 2,2% rispetto al 2010. In particolare, la percentuale è più alta rispetto alla media nazionale del 37,2%. Secondo quanto emerso dallo Studio pagamenti realizzato da Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nella business information, le imprese italiane mostrano una crescita rispetto all'anno precedente pari all'1,6% con una conseguente diminuzione del ritardo nei pagamenti superiore ai 30 giorni. Per l'edilizia, i ritardi di oltre i 30 giorni, cresciuti dell'88% dal 2010, sono calati del 9,6% rispetto al 2017. In termini di rischiosità commerciale, solo il 2,6% delle imprese del settore ha un livello di rischiosità basso, mentre la maggior parte delle aziende presenta un rischio medio (67,9%). Considerando le abitudini di pagamento in relazione alla macro area geografica di appartenenza, il Nordest si conferma l'area con la più elevata percentuale di aziende puntuali (53,5%), mentre le situazioni più critiche si registrano nel Sud e nelle Isole, con solo il 26,4% di imprese regolari nei pagamenti. Dal punto di vista regionale, le imprese del settore si concentrano maggiormente in Lombardia (17,9%), Lazio (10,2%) ed Emilia-Romagna (9%).

—Riproduzione riservata—

AIUTI UE

Apple, al via i versamenti all'Irlanda

DI MATTEO RIZZI

Al via la raccolta dei 13 miliardi dovuti da Apple al governo dell'Irlanda per accordi fiscali illeciti su ordine della commissione europea. L'azienda ha firmato ieri un accordo con il governo irlandese affinché la raccolta del denaro sia terminata entro settembre. I versamenti di Apple saranno composti da trasferimenti regolari di circa 1 miliardo di euro al mese, dopo un conferimento iniziale più consistente da effettuare entro fine maggio. Il denaro sarà vincolato su un conto presso Bank of New York Mellon, in attesa del primo verdetto, atteso in autunno, della Corte europea di giustizia che stabilirà la correttezza della decisione della Commissione che risale all'agosto del 2016. A ottobre 2017, la Commissione europea ha deferito l'Irlanda alla Corte, per non aver rispettato la scadenza di gennaio 2017 per recuperare gli aiuti di stato illegali.

—© Riproduzione riservata—

RICERCA ODCEC

Società, l'8% d'Italia è in Veneto

Nel Veneto sono attive circa 103 mila società, pari all'8% del totale nazionale, che nel 2016 hanno realizzato ricavi e imposte correnti pari al 9,6% e al 9,8% del totale nazionale, portando la regione terza dopo Lombardia e Lazio. Le società attive che superano i 25 milioni di euro di ricavi annui sono l'1,4%, ma rappresentano il 61% dei ricavi prodotti ed il 45% delle imposte dichiarate a livello regionale. Al contrario, le società attive che realizzano ricavi di vendita annuali inferiori a 250mila euro rappresentano quasi il 44% del totale regionale, registrando, tuttavia, l'1% dei ricavi e il 4% delle imposte complessive. In provincia di Treviso risiede circa il 18% delle società attive nel Veneto, pari a circa 18 mila unità (in aumento di circa 3.000 rispetto al 2015). Lo evidenzia la ricerca presentata dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso. A tali società corrisponde il 23% dei ricavi prodotti e circa il 18% di imposte dichiarate in Veneto. L'analisi è stata realizzata dall'Ordine in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia.

—© Riproduzione riservata—

No imposta sulla pubblicità per i cartelli d'indirizzo

Va ko l'imposta sulla pubblicità. I comuni non possono chiederla per i cartelli che servono alle aziende per indirizzare i clienti ai locali commerciali. È il principio stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9490 depositata il 18 aprile 2018, che ha visto uscire vincitrice dal contenzioso una società di autonoleggio, difesa dall'avvocato **Giancarlo Cipolla**.

La società di autonoleggio ha impugnato un avviso di accertamento dell'imposta comunale sulle affissioni pubblicitarie relativo a sette paline e sette cassette luminose riportanti il marchio della società. Paline e cassonetti erano posizionati in corrispondenza di posti auto riservati ai clienti all'interno di un parcheggio interno a un aeroporto. La società ha avuto torto in primo grado, ma la sentenza è stata ribaltata dalla commissione tributaria regionale.

La decisione di appello ha considerato che i segnali erano destinati a indirizzare i clienti della società di autonoleggio, che già avevano concluso il contratto per usufruire il servizio, verso il posto nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio. La società concessionaria della riscossione comunale ha presentato ricorso alla Cassazione, che ha confermato la sentenza di secondo grado.

Vediamo la motivazione, anche per comprendere se la stessa sia estensibile a casi analoghi. La cassazione ha interpretato l'articolo 5 del d.lgs n. 507/1993 che stabilisce i presupposti dell'imposizione nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuati con comunicazioni visive e acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La Corte precisa gli elementi essenziali della imponibilità della comunicazione pubblicitaria nel fatto che la comunicazione stessa è destinata a un numero indeterminato di persone e anche la sua finalità. Lo scopo che determina l'assoggettamento a imposizione è la promozione di beni o servizi e anche il miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicitario. La concessionaria della riscossione riteneva sufficiente una palina riportante il marchio di un'impresa. Con questa impostazione non è d'accordo la Cassazione, che pure dimostra con quanto scritto nell'ordinanza in esame di voler restringere la portata della sua decisione al caso specifico.

Ma accantonato per un attimo questo profilo, soffermiamoci sul principio che si può leggere nel provvedimento della Corte: quando lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di pubblicità risulta «recessivo» rispetto a quello di reindirizzare i clienti verso il luogo dell'attività aziendale, allora non si paga l'imposta sulla pubblicità sui supporti che riportano il marchio. Il problema è tutto di valutazione del fatto e cioè di appurare quando prevale lo scopo di facilitare l'accesso ai locali aziendali e quando invece prevale lo scopo pubblicitario.

La pronuncia della cassazione non si dilunga su questo punto.

Peraltro pare proprio che il principio applicato possa ripetersi anche per casi analoghi. Le imprese hanno, quindi, la possibilità e l'interesse a sostenere la prevalenza dell'intento informativo rispetto a quello promozionale. Si pensi, per esempio, a parcheggi di supermercati o di edifici di centri direzionali. Si ritiene, peraltro, che il problema possa essere gestito con ragionevolezza in prima battuta dai comuni, ai quali è demandato il compito di fornire regole di dettaglio per stabilire quando una palina informativa possa sconfinare nel messaggio pubblicitario (per esempio in relazione alla distanza dalla sede aziendale).

Antonio Ciccio Messina

—© Riproduzione riservata—



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti